




Camera Civile di Bologna
"Alberto Tabanelli"

PARLIAMONE

CIVILMENTE:

E' POSSIBILE L'ACCESSO DIRETTO A INPS E/O CENTRO PER L'IMPIEGO PER AVERE INFORMAZIONI SU TERZE PERSONE AL DI FUORI DEL RICORSO EX ART. 492 BIS CPC?

MENU



Il diritto di accesso a dati di enti pubblici, disciplinato dall'art. 22 l. 241/1990, è un procedimento amministrativo che consente di acquisire informazioni sullo status economico del debitore (ad esempio se pensionato o se titolare di un rapporto di lavoro) e per essere attivato non richiede l'esistenza di un titolo esecutivo, né la pendenza di una lite o l'esistenza di un provvedimento istruttorio, che consenta l'acquisizione di informazioni o documenti (ad esempio ordine di esibizione o di informazioni di cui agli artt. 210-211 cpc). Pertanto il diritto di accesso può essere esercitato indipendentemente ed autonomamente da titoli esecutivi o pendenza di giudizi o provvedimenti in corso di giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 25/09/2020 n. 19) e infatti deve "comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, l. 241/1990). Ove autorizzato, il creditore può quindi venire a conoscenza che il debitore lavora o percepisce una pensione, ancor prima di avere un titolo esecutivo e della notifica del precetto.

Al contrario l'istanza di autorizzazione all'accesso a banche dati pubbliche di cui all'art. 492 cpc e 155 quater disp att cpc presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo già formato e inoltre (salvo esenzione dal termine) il decorso dei 10 gg ex art. 482 cpc dalla notificazione del precetto e dunque la sua avvenuta notificazione e allegazione all'istanza di autorizzazione. E' così che il creditore si ritrova in questo caso ad avere un tempo ristretto, quasi dimezzato rispetto ai 90 giorni di legge, per procedere al pignoramento: prima di poterlo richiedere deve, infatti, notificare il precetto, attendere i 10 giorni di cui all'art. 482 cpc, depositare l'istanza ex art. 492 bis cpc, attendere l'autorizzazione all'accesso alle banche dati e infine inoltrarla agli Enti gestori delle banche dati per avere le informazioni sulla posizione del debitore.